



Oggetto: PROGRAMMA ERASMUS+ "ERADOC" – A.A. 2022/2023 e A.A. 2023/2024 – AVVISO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ERASMUS+ TRAINEESHIP DELLA TIPOLOGIA "ERADOC", FINALIZZATI AD ATTIVITA' DI FORMAZIONE ERASMUS TRAINEESHIP ALL'ESTERO DEI DOTTORANDI CHE USUFRUISCONO DELLA MAGGIORAZIONE DELLA BORSA DI DOTTORATO E DEGLI SPECIALIZZANDI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

LA PRORETTRICE DELEGATA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

VISTE	le leggi sull'istruzione universitaria;
VISTO	il vigente Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale del 9 luglio 2019 n.765;
VISTO	il Regolamento delle missioni in Italia e all'estero di questa Università, emanato con D.R. n. rep. 721/2023 del 09.06.2023 e s.m.i.;
VISTA	la legge 30 novembre 1989, n. 398, e in particolare l'articolo 6 che stabilisce che le borse di studio del dottorato di ricerca non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
VISTO	il DR n. prot. 0224300 del 20/11/2020 con cui è stato emanato il regolamento delle scuole di specializzazione area sanitaria riservate ai laureati medici;
VISTO	il Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce Erasmus+ "il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport";
VISTA	la Guida al Programma Erasmus+ 2023 che regola la mobilità degli studenti delle Istituzioni di istruzione superiore aderenti al Programma Erasmus per attività di formazione (Student Mobility for Training);
TENUTO CONTO	che l'Università degli Studi di Cagliari ha ottenuto da parte dell'Unione Europea l'approvazione dell'Erasmus University Charter Extended 28655-IC-1-2007-IT-ERASMUS-EUCX-1 nella quale sono stabiliti i principi fondamentali che disciplinano le attività di mobilità in ambito Erasmus;
CONSIDERATO	che, sulla base dell'apposito Accordo finanziario n. 2022-1-IT02-KA131-HED-000056053, sottoscritto per gli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024 da questa Università con l'Agenzia Nazionale Erasmus+, sono state assegnate a questo Ateneo n. 400 borse per la mobilità Erasmus for traineeships, riservate anche agli studenti iscritti ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione di questa Università;
VISTA	la delibera con cui il CDA di questa Università, in data 21.12.2022 ha approvato il piano della mobilità studentesca internazionale per l'a.a. 2022/2023 e ha deciso, per accrescere la dimensione internazionale e l'attrattività dell'Ateneo, di mettere a concorso n. 100 contributi per la mobilità Erasmus+, riservati agli studenti iscritti ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione di questa Università per la realizzazione di soggiorni di formazione della tipologia Erasmus+ traineeship, con copertura di spesa a valere sugli appositi fondi regionali per la mobilità;



- CONSIDERATO che delle **100** borse disponibili **25** sono oggetto di una prima selezione di borse **Placedoc** riservate agli ammessi al dottorato di ricerca senza borsa di studio, mentre le rimanenti **75** devono essere messe a concorso degli iscritti al dottorato di ricerca con borsa di studio e degli iscritti alle scuole di specializzazione con contratto di formazione specialistica, contemplando per tali categorie la possibilità di cumulare il sostegno di diverse fonti finanziarie, sotto forma di contributi per la mobilità da assegnare mediante il rimborso delle spese sostenute all'estero per la frequenza delle attività formative esclusivamente per la parte di costo non finanziata con le altre risorse pubbliche;
- VALUTATO che dottorandi con borsa di studio che si recano all'estero per studio o ricerca possono richiedere la maggiorazione del 50% della borsa per coprire i costi della permanenza all'estero, così come tutti gli specializzandi delle scuole di specializzazione di medicina, nell'ambito del contratto di formazione specialistica, possono essere autorizzati a periodi di frequenza in strutture universitarie od extra-universitarie all'estero, coerenti con le finalità della scuola;
- CONSIDERATA la Circolare del MEF – RGS – Prot. 310398 del 31/12/2021 – U -con cui si ricorda che il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura secondo un principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell'Unione europea, ma valido quale regola generale anche per l'ordinamento interno;
- CONSIDERATO che la suddetta circolare introduce altresì il concetto di cumulo che, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento, stabilendo che è prevista la possibilità di cumulare all'interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo;
- DANDO ATTO di voler dare un supporto finanziario ai **75** dottorandi e specializzandi con borsa di questa Università che intendono realizzare all'estero esperienze di mobilità della tipologia Erasmus+ traineeship, assicurando in ogni caso il rispetto del principio del divieto del doppio finanziamento in modo tale che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte di altri programmi dell'Unione e nei confronti delle risorse ordinarie da bilancio statale;
- ACCERTATO che la spesa relativa all'assegnazione dei **75** contributi di mobilità **ERADOC**, d'importo complessivo pari a € 401.250,00, graverà sul budget autorizzatorio - unità di conto per progetti di didattica – UA.00.01.06 – DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L'ORIENTAMENTO – UO: 1564 – COAN: A.06.01.01.02.04.04 - **altri interventi a favore degli studenti** – progetto: DIDALTRO_CTC_ERASMUSPLUS_A.A._2022-2023;
- VALUTATO ogni motivo di opportunità e urgenza;

DECRETA

ART. 1 – FINALITA'

E' emanato l'avviso di selezione per l'attribuzione di **75** contributi individuali finalizzati all'effettuazione di esperienze di mobilità della tipologia Erasmus+ traineeship in Università straniere situate nei seguenti Paesi Europei associati al programma Erasmus+:



Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ungheria.

Il 60 % delle esperienze complessive (**45** in totale) potrà svolgersi nei Paesi Terzi (extra UE) non associati al programma Erasmus+ e cioè in tutti quei Paesi non ricompresi nel suindicato elenco. Non sono ammissibili attività formative presso San Marino e lo Stato della città del Vaticano.

I contributi per la mobilità Erasmus+ Traineeship **ERADOC** sono destinati, sotto forma di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per i primi 7 giorni, agli studenti regolarmente iscritti, al momento della presentazione della domanda di candidatura, a uno dei corsi di dottorato di ricerca o a una delle scuole di specializzazione di questa Università purché si tratti dei beneficiari della borsa di studio per il dottorato o di altre forme di supporto finanziario

Tutti gli specializzandi e i dottorandi, prima di effettuare l'esperienza formativa, devono concordare il percorso formativo da effettuare all'estero con il Direttore della Scuola di specializzazione o con il loro supervisore e devono conseguire la relativa autorizzazione da parte del Consiglio della Scuola/Collegio del Dottorato.

Tutti i partecipanti dovranno inoltre verificare con l'ente ospitante la sussistenza di adeguata copertura assicurativa durante il periodo all'estero; se l'ente ospitante non provvede, dovranno attivarne una in modo autonomo.

Si precisa, infine, che tutti i beneficiari dei contributi **ERADOC**, durante il periodo di formazione all'estero, non devono in alcun modo percepire un contributo economico da parte dell'ente ospitante.

ART. 2 – ATTIVITA' AMMISSIBILI E DURATA DELLA MOBILITA'

In relazione alla durata del tirocinio è possibile scegliere una delle seguenti tipologie di mobilità:

- a) **MOBILITA' DI LUNGA DURATA (long-term physical mobility): 50** contributi individuali, di cui fino a **30** per le esperienze da realizzare nei Paesi Terzi non associati al programma Erasmus+, che devono avere una durata minima di **2 mesi** e massima di **6 mesi**,
- b) **MOBILITA' DI BREVE DURATA (short-term physical mobility): 25** contributi individuali, di cui fino a **15** per le esperienze da realizzare nei Paesi Terzi non associati al programma Erasmus+, riservati esclusivamente agli studenti iscritti ad un corso di dottorato dell'Ateneo. Tali tipologie di mobilità devono avere una durata compresa **tra i 5 e i 30 giorni**.

Le attività oggetto di rimborso devono aver luogo nel periodo compreso fra i mesi di **gennaio 2024 e dicembre 2024**. Tutte le spese relative alla mobilità dovranno essere sostenute entro e non oltre il **31.12.2024**.

ART. 3 – REQUISITI

Possono partecipare alla selezione, pena l'esclusione, i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere regolarmente iscritti ad uno dei corsi di dottorato di ricerca o ad una delle Scuole di Specializzazione presso l'Università degli studi di Cagliari per l'a.a. 2023/2024.
2. essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o avere ottenuto lo stato di rifugiato o apolide in uno degli Stati comunitari o, se cittadini extracomunitari, essere titolare di un documento di



soggiorno permanente in Sardegna.

Si ricorda che i candidati aventi la cittadinanza di un Paese extracomunitario sono eleggibili per le esperienze di mobilità Erasmus+ Traineeship **ERADOC**, ma non dovranno possedere la cittadinanza del paese estero in cui intendono compiere l'attività formativa;

3. possedere una lettera di accettazione con cui una Università e/o un ente di ricerca estero, situato nel territorio eleggibile per il programma Erasmus+, manifesta la più ampia disponibilità ad accogliere nelle proprie strutture il candidato per un periodo di formazione di lunga durata, compreso **tra 2 e 6 mesi**, o di breve durata, **compreso tra 5 e 30 giorni**;

4. avere una conoscenza di buon livello della lingua straniera (minimo B1) in uso nell'ente estero di destinazione;

5. non usufruire contemporaneamente di altre borse di mobilità ottenute da qualunque Ente pubblico e privato per lo svolgimento di periodi di formazione riguardanti il medesimo soggiorno o la medesima finalità.

I dottorandi e gli specializzandi che hanno già svolto in passato un periodo di mobilità a fini di studio e/o formazione nell'ambito dei programmi Erasmus+ PLACEDOC e GLOBUSDOC potranno presentare la candidatura per svolgere un ulteriore periodo di mobilità ERADOC; in questo caso la durata complessiva dell'esperienza non dovrà superare la differenza tra i 12 mesi di mobilità internazionale previsti per ogni ciclo di studi e il numero dei mesi di cui si è già beneficiato del medesimo programma all'interno dello stesso ciclo di studi, fatta eccezione per le esperienze di mobilità virtuale, effettuate a distanza dall'Italia, che non saranno conteggiate ai fini della determinazione della durata totale della mobilità.

ART. 4 – PREPARAZIONE LINGUISTICA

Per poter effettuare il tirocinio Erasmus+ Traineeship **ERADOC**, il livello di competenza linguistica richiesto, a pena d'esclusione, è il livello **B1**.

Per essere ammesso/a alla selezione il/la candidato/a dovrà dimostrare, allegando le apposite certificazioni, di avere un'adeguata conoscenza della lingua in uso nella sede di destinazione o, in alternativa, della lingua veicolare inglese. La competenza linguistica dovrà essere dimostrata attraverso la presentazione, unitamente alla domanda di candidatura, di una attestazione che possa certificare i livelli di conoscenza della lingua secondo il quadro Comune Europeo di Riferimento messo a punto dal Consiglio d'Europa.

E' possibile inserire nella pagina dei servizi online agli studenti, all'atto dell'iscrizione al bando, la documentazione che attesta il possesso del suddetto livello di competenza. Tale inserimento in questa fase sarà utilizzato anche per l'attribuzione del punteggio relativo alle competenze linguistiche.

I candidati possono documentare la preparazione linguistica necessaria tramite:

- il certificato di conoscenza della lingua straniera in uso nella sede estera di destinazione, rilasciato da un istituto riconosciuto a livello internazionale;
- il certificato di conoscenza della lingua straniera in uso nella sede estera di destinazione, rilasciato dal Centro Linguistico d'Ateneo (CLA).

Tutte le certificazioni linguistiche che verranno prese in considerazione debbono essere rilasciate in data non anteriore a tre anni dal termine di scadenza stabilito dal presente avviso di selezione, ad eccezione di quelle relative alle certificazioni internazionali che, per espressa dichiarazione dell'Ente che le rilascia, non presentano limiti di validità.



ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Coloro che fossero interessati a partecipare al programma Erasmus+ Traineeship **ERADOC** dovranno compilare l'apposita domanda di candidatura online. Le domande di candidatura dovranno essere compilate online entro **le ore 14.00 del 22.02.2024**, collegandosi al sito dell'Università www.unica.it, cliccando nella sezione servizi online – servizi online agli studenti, oppure digitando direttamente il nome del sito <https://webstudenti.unica.it/esse3/Home.do>.

All'atto dell'iscrizione dovrà essere caricata online, in un unico file in formato pdf rinominato con nome e cognome (esempio: mario_rossi.pdf), anche la documentazione di seguito indicata:

- a) il Modulo di Candidatura disponibile online;
- b) un dettagliato curriculum vitae, redatto nella lingua italiana o inglese secondo il format del Curriculum Vitae Europeo;
- c) una lettera di presentazione del/la candidato/a e del progetto di formazione da parte del supervisore o di un altro docente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca o della scuola di specializzazione;
- d) la documentazione che attesta l'avvenuta accettazione del/la candidato/a da parte di un ente estero di formazione. Tale documentazione dovrà essere redatta su carta intestata dell'ente estero ospitante e dovrà essere debitamente sottoscritta dal responsabile per la suddetta organizzazione;
- e) una fotocopia di un valido documento di identità e le fotocopie dei certificati comprovanti la conoscenza linguistica.

Non è consentito il riferimento per relationem a documenti già presentati in occasione di altri concorsi; non saranno presi in considerazione documenti inviati separatamente e/o successivamente alla domanda di partecipazione.

Non verranno accettate domande incomplete; non sarà possibile integrare e/o modificare successivamente le domande presentate (sia per errori formali che sostanziali).

ART. 6 – MODALITÀ DI SELEZIONE

Una commissione di selezione di Ateneo, nominata con decreto rettorale, formulerà la graduatoria di merito sulla base dei sottoelencati parametri di riferimento:

1. Il progetto di formazione;
2. le competenze linguistiche;
3. un eventuale colloquio che verterà su:
 - motivazioni e obiettivi
 - coerenza dell'esperienza con la formazione accademica del/la candidato/a;
 - il Curriculum Vitae dei candidati;
 - i precedenti soggiorni all'estero per un periodo superiore ai due mesi consecutivi;
 - la lettera di accettazione dell'ente ospitante e la conseguente eleggibilità dello stesso.

La Commissione di selezione dispone complessivamente di 100 punti: 50 punti sono riservati alla valutazione del progetto di placement, 20 punti alla preparazione linguistica e 30 punti all'eventuale colloquio. Nel caso in cui si verificassero dei pari merito, avranno la precedenza coloro che avranno ottenuto il punteggio parziale più alto nella valutazione del parametro "progetto di formazione"; in caso di ulteriore pareggio, sarà accordata priorità al più giovane di età.



I candidati saranno informati sulla data del colloquio e sull'esito delle selezioni mediante la pubblicazione degli esiti sulla pagina unica.it - Mobilità Dottorandi e Specializzandi

Il colloquio potrà essere effettuato anche via teams; l'assenza al colloquio motivazionale implicherà l'esclusione dall'inserimento nella graduatoria finale.

La commissione potrà decidere di non effettuare i colloqui motivazionali nel caso in cui il numero delle candidature risulti essere decisamente inferiore rispetto al numero delle borse messe a concorso e si riesca a valutare la motivazione e gli obiettivi dell'esperienza all'estero dalla documentazione presentata dai candidati.

La Commissione ha anche la possibilità, per giustificati motivi, di indicare la non idoneità del/la candidato/a alla partecipazione al programma di mobilità Erasmus+ Traineeship **ERADOC**. In tal caso il/la candidato/a verrà escluso/a automaticamente dalla graduatoria.

Dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria decorre il termine di 10 giorni per la presentazione scritta di eventuali ricorsi che saranno esaminati entro i successivi 5 giorni.

Al termine del periodo indicato la graduatoria definitiva sarà pubblicata sulla pagina web unica.it - Mobilità Dottorandi e Specializzandi e avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Le medesime graduatorie saranno a disposizione, per la consultazione da parte di tutti gli aventi diritto, presso il Settore Mobilità Studentesca di questa Università.

ART. 7– MODALITÀ DI UTILIZZO DEI CONTRIBUTI

La disposizione dirigenziale di conferimento del contributo Erasmus+ Traineeship ERADOC è subordinata alla presentazione da parte del vincitore della sottoelencata documentazione entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento:

- 1) una dichiarazione di accettazione della borsa di formazione, il training agreement e l'accordo finanziario ERADOC;
- 2) un'autocertificazione di cittadinanza e residenza;
- 3) la documentazione relativa alla copertura assicurativa per l'assistenza sanitaria all'estero;
- 4) la compilazione della modulistica fiscale.

I contributi Erasmus+ Traineeship ERADOC non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Il godimento del contributo non costituisce un rapporto di lavoro, essendo finalizzato alla sola formazione professionale dei borsisti.

L'Università degli studi di Cagliari assicura i beneficiari contro gli infortuni sul lavoro e per responsabilità civile.

Durante lo svolgimento dell'esperienza l'attività di formazione sarà seguita e verificata da un tutor accademico, designato da questa Università, e da un responsabile, indicato dall'ente ospitante.

Nella realizzazione delle attività formative il borsista è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- seguire le indicazioni del tutor locale e far riferimento ad esso per ogni evenienza;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o alle conoscenze, in merito a processi o prodotti acquisite sia durante che dopo lo svolgimento delle attività formative.



ART. 8 – SPESE RIMBORSABILI

Si fa presente che il contributo per le spese di mobilità ERASMUS+ ERADOC è costituito da:

1. un contributo per le spese di viaggio A.R. calcolato sulla base delle seguenti indicazioni

La distanza tra la sede di partenza e la sede di destinazione è calcolata dal sistema informatico comunitario "Distance Calculator" disponibile al link: [Distance Calculator | Erasmus+ \(europa.eu\)](https://distancecalculator.ec.europa.eu/).

Il luogo di origine della missione all'estero viene considerato automaticamente il luogo in cui ha sede l'organizzazione di invio, mentre come luogo di destinazione il luogo in cui ha sede l'organizzazione ospitante.

In base alla risultanza chilometrica ottenuta, si applicano i seguenti massimali comunitari:

Km	€
10-99 km	€ 23,00
100-499 km	€ 180,00
500-1999 km	€ 275,00
2000-2999 km	€ 360,00
3000-3999 km	€ 530,00
4000-7999 km	€ 820,00
8000 km o più	€ 1.500,00

Per avvalersi del rimborso delle spese di viaggio, dovrà essere presentata dall'interessato tutta la documentazione di viaggio (biglietti e carte d'imbarco in originale, etc.). Il rimborso analitico verrà riconosciuto entro il suddetto limite comunitario e sulla base delle spese di viaggio sostenute, così come risultanti dai documenti giustificativi, per le due tratte di andata e ritorno prendendo in considerazione il primo e l'ultimo giorno di presenza presso la sede estera di destinazione.

Il viaggio di andata dovrà essere svolto massimo 2 giorni prima dell'inizio dell'attività didattica/formativa prevista. Vale lo stesso per il viaggio di ritorno per cui è consentito un massimo di 2 giorni dopo la conclusione delle attività previste, come riportato nell'accordo finanziario per la mobilità. Nel caso in cui la destinazione superasse i 10.000 km di distanza dalla città di partenza, i giorni di viaggio consentiti potranno essere 3 per entrambe le tratte.

2. un contributo per il rimborso dei costi di soggiorno (vitto, alloggio, trasporti locali, etc.) per i primi 7 giorni di soggiorno all'estero

Per l'attribuzione di tale contributo si dovrà fare riferimento all'articolo 8 del vigente Regolamento di Ateneo per le missioni che prevede il rimborso analitico delle spese (c.d. a "pié di lista"), con presentazione di tutti i documenti giustificativi dei costi sostenuti. In ogni caso la somma rimborsabile per i costi di soggiorno non potrà superare i massimali comunitari di seguito indicati:

Paesi	Massimale giornaliero
Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Svezia, Liechtenstein, Norvegia. Paesi partner della Regione 14: Isole Fær Øer, Svizzera, Regno Unito.	144,00



Austria, Belgio, Germania, Francia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo. Paesi partner della Regione 13: Andorra, Monaco;	128,00
Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia, Ungheria;	112,00
Paesi terzi extra UE non associati al programma Erasmus+	180,00

Il contributo Erasmus+ è da ritenersi esclusivamente un aiuto per le spese che si sosterranno durante il soggiorno all'estero e sarà corrisposto per un numero massimo di **7 giorni** (esclusi i giorni del viaggio), a partire dalla data di arrivo presso la sede estera di destinazione così come indicata nell'attestato rilasciato dall'Istituzione straniera presso la quale la mobilità Erasmus+ è stata effettuata.

A ciascun partecipante sarà, inoltre, assicurato il rimborso parziale, entro il limite di **€ 500** per studente e dietro presentazione dei giustificativi di spesa, dei costi sostenuti per le eventuali spese per il visto, l'assicurazione sanitaria e l'eventuale iscrizione a corsi e convegni di formazione in linea con l'attività formativa da svolgere.

Al personale con disabilità potrà essere erogato un contributo a sostegno della mobilità sulla base dei costi aggiuntivi per lo svolgimento dell'attività; la necessità di fondi ulteriori per esigenze speciali va segnalata alla mail: erasmus@unica.it.

Le spese di mobilità rimborsate con il contributo ERASMUS+ ERADOC non potranno essere rimborsate a valere su altri fondi.

Art. 9 – COPERTURA DI SPESA

La spesa relativa all'assegnazione dei **75** contributi di mobilità ERADOC, d'importo complessivo pari a € 401.250,00, graverà sul budget autorizzatorio unità di conto per progetti di didattica – UA.00.01.06 – DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L'ORIENTAMENTO – UO: 1564 – COAN: A.06.01.01.02.04.04 - **altri interventi a favore degli studenti** – progetto: DIDALTRO_CTC_ERASMUSPLUS_A.A._2022-2023.

ART. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e della normativa italiana in vigore. L'informativa sul trattamento dati è pubblicata sul sito https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.

I dati sono trattati in prima istanza e per gli adempimenti successivi al termine della procedura concorsuale dal personale del Settore Mobilità Studentesca per la Direzione per la didattica e l'orientamento di questa Università.

Il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale può essere esercitato dai candidati che vantino interesse per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti. L'Amministrazione ha facoltà di differire, con provvedimento motivato, l'esercizio dell'accesso al termine della procedura concorsuale, ove valuti che esso possa costituire causa di grave ritardo, irregolarità, impedimento, ostacolo alle procedure concorsuali in atto.

Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, è la funzionaria responsabile del Settore Mobilità Studentesca, Anna Maria Aloï, che potrà essere contattata via e-mail all'indirizzo: erasmus@unica.it



Avverso il presente bando di selezione è possibile proporre ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione.

ART. 11 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alla normativa comunitaria relativa al Programma Erasmus+, alle disposizioni impartite dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire e all’Accordo Finanziario stipulato dall’Università degli Studi di Cagliari con la stessa Agenzia Nazionale per gli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024. Eventuali variazioni al presente avviso saranno tempestivamente comunicate agli aventi diritto mediante pubblicazione sulla pagina Erasmus+ del sito web dell’Ateneo all’indirizzo: unica.it - Mobilità Dottorandi e Specializzandi

VISTO

Il Direttore Generale
Aldo Urru

LA PRORETTRICE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Alessandra Carucci
Sottoscritto con firma digitale